



Comune di **CASORIA**
(Prov. Napoli)

ALBO DEI GIUDICI POPOLARI
PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI DEFINITIVI
(Art. 19, legge 10 aprile 1951, n. 287)

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Visto l'art. 19 della legge 10 aprile 1951, n. 287

RENDE NOTO

Che all'albo Pretorio comunale sono pubblicati gli estratti degli elenchi dei nominativi inseriti e/o cancellati dall'Albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise e/o di Corte d'Assise d'Appello. Ogni cittadino di età maggiore può presentare reclamo contro le omissioni, le cancellazioni o le indebite iscrizioni entro il termine di 15 giorni dall'affissione nell'albo pretorio, con le modalità di cui al 2/a comma dell'art. 17 della Legge 287/1951.

CASORIA,

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
PREFETTO SILVANA RICCIO



Legge 287/1951

Art. 17. Pubblicazione degli elenchi e reclami

Gli elenchi compilati dalla commissione mandamentale sono sottoscritti dal presidente del tribunale e resi noti non più tardi del 15 del mese successivo alla chiusura delle operazioni prevedute nell'articolo precedente in ogni comune per la parte che lo riguarda mediante affissione, per dieci giorni, nell'albo pretorio e pubblico manifesto.

Ogni cittadino di età maggiore può presentare reclamo contro le omissioni, le cancellazioni o le indebite iscrizioni entro il termine di 15 giorni dall'affissione nell'albo pretorio.

Il reclamo, in carta esente da bollo. È presentato nella cancelleria del tribunale.

Art. 19. Pubblicazioni degli albi e reclami

Gli albi, formati a norma dell'art. precedente, unitamente ai decreti che li approvano sottoscritti dai presidenti dei rispettivi tribunali sono pubblicati in ciascun comune per la parte che lo riguarda mediante affissione per dieci giorni nell'albo pretorio e pubblico manifesto.

Nel termine di cui al 2/a comma dell'art. 17, ogni cittadino di età maggiore può ricorrere alla corte di appello per le omissioni, le cancellazioni o le indebite iscrizioni.

Il ricorso è depositato nella cancelleria del tribunale, dalla quale deve essere immediatamente trasmesso a quello della corte di appello.